

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO
TESTO INTERVENTO IN AUDIZIONE 18 SETTEMBRE 2014

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

lo schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché dei fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge n. 23 del 2014”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014” reca modifiche al sistema di tassazione delle sigarette.

La nuova introduzione, all'interno dei tabacchi lavorati, solo per le sigarette, di un nuovo limite alla fissazione dei prezzi, chiamato “onere fiscale minimo”, che ricomprende tassazioni eterogenee sia per potestà impositiva che per finalità di gettito (accisa + IVA), reintroduce di fatto sia il prezzo minimo che l'accisa minima penalizzante già oggetto di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (la prima) e del TAR del Lazio (la seconda).

Solo a fini di ricostruzione cronologica si ricorda alla Commissione che tale schema di decreto si colloca a seguito della condanna da parte dell’Unione Europea per l’istituzione del prezzo minimo per le sigarette e dopo la disapplicazione della accisa minima del 115% da parte del TAR del Lazio (questione, quest’ultima, ancora pendente di fronte alla Corte di Giustizia Europea). Nonostante le condanne subite, questo schema di decreto sembrerebbe riproporre le condotte richiamate e già sanzionate, senza contemperare le diverse istanze che riguardano sia la tassazione delle sigarette, per le quali la tassonomia europea, che si riferisce unicamente alle accise, non sembrerebbe lasciare adito a dubbi, che la libera concorrenza, la conseguente libertà di impresa e, se vogliamo, anche la tutela della salute.

La spiegazione indicata nella relazione illustrativa in calce a pagina 2, quando ci si riferisce agli effetti dell’IVA, è priva di “cittadinanza” sia nell’ordinamento nazionale che europeo, ma anche priva di buon senso.

Nell’ambito del percorso di armonizzazione, indicato dalla Direttiva Europea 2011/64/UE ed in particolare con riferimento al considerando 3 della stessa direttiva, si vuole “... preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza ...” e far sì, così come previsto al considerando 9 della stessa direttiva, “... che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali agli stati membri.”

La struttura delle accise, sia di quella specifica che di quella proporzionale "ad valorem", nei diversi stati membri della Unione Europea (così come l'esercizio della facoltà di istituire una accisa minima), sono, come evidenziato a pagina 9 della Relazione Illustrativa, molto differenti fra di loro.

Per contemperare il rispetto della concorrenza e delle esigenze di gettito erariale, la strada dell'armonizzazione è ancora molto lunga e il presente schema di decreto legislativo non sembra rimuovere nemmeno le condotte già sanzionate in precedenza.

Vi ringraziamo per l'attenzione prestata.